COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/123/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 13 maggio 1965, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per l'anno 1966, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per i tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, di cui alla voce ex 03.01 B I b della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, detti pesci venivano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 25 % ;

Considerando che le cifre delle statistiche nazionali italiane relative a tali pesci sono le seguenti :

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965
Importazioni totali di cui :	34.490	41.550	29.576	(8 mesi) 19.825
— dalla C.E.E.				
— dagli Stati africani associati	7	167	480	(6 mesi) 1.213
— dai paesi terzi	94	1.155	1.153	310
Produzione (destinata in particolare al consumo diretto)	34.389	40.228	27.943	6.515
Esportazioni	1.576	1.814	1.867	
	nulle			

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in virtù dell'articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del passaggio progressivo al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente ha in particolare l'intenzione di assicurare, a prezzi per quanto possibile bassi e stabili, l'approvvigionamento delle sue industrie conserviere del tonno, per assicurare cosí il mantenimento, anzi, l'incremento del consumo di tonno — consumo che riveste notevole importanza sociale — e che pertanto desidera evitare un aumento dei dazi applicabili secondo la sua tariffa doganale nazionale ;

Considerando d'altra parte che l'approvvigionamento di tonno delle industrie conserviere dello Stato membro richiedente non sembra possa attualmente falsare le condizioni di concorrenza fra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che gli altri Stati membri produttori dispongono di approvvigionamenti propri della materia prima e che tali conserve sono consumate soprattutto all'interno di ciascuno Stato membro ; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, bisogna notare che la pesca nella Comunità e negli Stati africani e malgascio associati, per i tonni, è attualmente insufficiente a coprire l'intero fabbisogno italiano e che resterà tale almeno per il prossimo avvenire, anche se quest'anno essa subisce un sensibile aumento ;

Considerando che dalla situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra difficoltà tali da giustificare una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che, d'altra parte, tale deroga influisce favorevolmente sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i paesi terzi ;

Considerando che non si hanno ancora tutti gli elementi necessari per la determinazione del volume e del dazio del contingente ; che in particolare occorre esaminare l'argomento recentemente avanzato dallo Stato membro richiedente secondo cui anche un dazio contingentario moderato farebbe pesare delle minacce su numerose piccole industrie conserviere italiane ; che a tal fine si deve dare immediatamente inizio a una nuova procedura di consultazione e che sembra quindi prudente attenderne i risultati ; che in queste condizioni e senza pregiudizio della soluzione globale che sarà adottata, è opportuno limitarsi per il momento al contingente tariffario di 14.000 tonnellate consolidato nell'ambito del G.A.T.T. in esenzione da dazio, che in ogni modo deve essere concesso ;

Considerando che non si sono potute desumere indicazioni tali da far ritenere che la concessione di detto contingente tariffario nei limiti di cui sopra possa dar luogo a serie perturbazioni sul mercato dei prodotti di cui trattasi ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi all'importazione dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possano essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura del fabbisogno proprio dell'industria utilizzatrice o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello Stato in cui risultano importati,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario in esenzione da dazio è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio di tonni freschi, refrigerati o congelati, di cui alla voce ex 03.01 B I b della tariffa doganale comune, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un quantitativo di 14.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati, se sono soddisfatte le condizioni richieste per la concessione

a tali prodotti del regime preferenziale previsto in loro favore.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/124/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 13 maggio 1965 con la quale la Repubblica italiana ha chiesto per l'anno 1966 la concessione di un contingente tariffario di 44.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, di cui alla voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, detti pesci venivano importati nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 13 %;

Considerando che le cifre delle statistiche nazionali italiane relative a tali pesci sono le seguenti:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965 (1° semestre)
Importazioni totali di cui:	48.778	55.558	53.214	49.771	48.127	17.329
— da paesi terzi	36.186	36.630	42.506	39.460	36.944	14.831
— dalla C.E.E.	12.592	18.928	10.708	10.311	11.183	2.498
Produzione e esportazioni	nulle o trascurabili					

Considerando che la concessione di contingenti tariffari ad un solo Stato membro in virtù dell'articolo 25 costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune per ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del passaggio progressivo al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9 ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;